



L'ISTITUZIONE	ATTIVITA' DELL'ASSEMBLEA	LEGGI E DOCUMENTAZIONE	STRUTTURA	SERVIZI	ORGANISMI ISTITUZIONALI	
---------------	--------------------------	------------------------	-----------	---------	-------------------------	--

[home](#) > [Le Leggi Regionali](#) > [Leggi](#)

[Sommario](#)

[Visualizza .pdf](#)

[Segnala ad un amico](#)

[stampa](#)

Legge Regionale 26 novembre 2015, n. 53

“DISPOSIZIONI URGENTI PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 30 OTTOBRE 2014, N. 161.”

Bollettino Ufficiale n. 49 del 26 novembre 2015

TESTO AGGIORNATO E COORDINATO CON L.R. 4 agosto 2016, n. 17.

Capitolo 1

Art. 1

Finalità

1. Al fine di garantire la piena attuazione di quanto disposto dall'art 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 ed assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e l'ottimale funzionamento delle strutture, la Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2016, adotta i provvedimenti di riorganizzazione e di razionalizzazione delle strutture e dei servizi dei propri enti sanitari nell'ambito delle azioni già intraprese in applicazione del DM 2 aprile 2015, n. 70, pubblicato nella GURI n. 127 del 4 giugno 2015. (1)

2. Per la finalità di cui al precedente comma 1 è istituito apposito comitato tecnico composto da rappresentanti della Regione e delle Aziende ed Enti del S.S.R. che potrà avvalersi dell'eventuale supporto di agenzie nazionali e di comprovati esperti del settore.

3. La Giunta regionale, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, costituisce il comitato tecnico di cui al precedente comma 2.

Art. 2

Disciplina transitoria

1. Nelle more della definizione della nuova disciplina contrattuale nazionale in relazione alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 66/2003, fermi restando i principi della protezione e della sicurezza dei lavoratori e dei pazienti e comunque non oltre il 31 dicembre 2016: (2)

a) per il calcolo della durata massima settimanale di 48 ore dell'orario di lavoro di cui all'art. 4 del D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 il periodo di riferimento è di mesi dodici in linea con quanto previsto dal comma 4 del predetto articolo;

b) l'attività libero professionale prestata per l'Azienda Sanitaria di appartenenza o per altre aziende del SSR non concorre al computo dei limiti orari di cui agli articoli 4 e 7 del D. Lgs. n. 66/2003 anche in deroga al tetto regionale definito per tali attività;

c) i riposi giornalieri inferiori ad undici ore sono possibili in presenza di eventi eccezionali e non prevedibili o assenze improvvise che non consentano di garantire la continuità dell'assistenza come accertati dai responsabili dei servizi sanitari interessati;

d) i periodi di reperibilità cosiddetta passiva non sono considerati orario di lavoro e concorrono al raggiungimento delle soglie di riposo giornaliero e settimanale.

Art. 3

Tetti di spesa

1. Le Aziende Sanitarie regionali sono autorizzate, fino al 31 luglio 2016, all'acquisizione di personale sanitario a tempo determinato, anche nella forma di lavoro in somministrazione, fino ad una spesa massima complessiva pari al costo sostenuto nell'anno 2015 per il periodo di assenza del personale dipendente in caso di maternità, malattia, aspettative, fruizione di altri benefici, distacchi, comandi e permessi previsti dalla normativa. Tale costo non viene computato agli effetti del rispetto di tutti i vincoli di spesa complessiva del personale stabiliti dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 4

Norma finale e dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

NOTE

- (1) comma modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 4 agosto 2016, n.17;
 (2) alinea modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 4 agosto 2016, n.17.